

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

Art. 11

Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali.

1. L'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle sopresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni ⁽²⁹⁾.

4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono sopresse. Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'Università di Reggio Calabria l'immobile dell'ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università ⁽³⁰⁾.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società Comac, Comalca e Comarc. Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse ⁽³¹⁾.

5-bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni ⁽³²⁾.

5-ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709,62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U.004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati ⁽³³⁾.

5-quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) ⁽³⁴⁾.

6. L'esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.

7. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale» ⁽³⁵⁾.

8. In recepimento dell'articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all'organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

(29) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, nonché l'operatività delle sedi attualmente esistenti e la conferma del personale a tempo indeterminato ivi impiegato, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di intese con queste ultime, da recepire in apposite convenzioni in cui siano esplicitati i servizi offerti per garantire il diritto allo studio, sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore e previo parere della competente Commissione consiliare. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti che saranno trasmessi al dipartimento regionale ed alla competente Commissione consiliare.».

(30) Periodo aggiunto dall'art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(31) Vedi anche quanto dispone, in mancanza di positiva conclusione delle procedure di dismissione delle quote azionarie avviate in attuazione del presente comma, l'art. 11, comma 5, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

(32) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(35) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 665.